

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 573

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI,
ALBERICI e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 AGOSTO 1992

Autonomia amministrativa delle biblioteche pubbliche sta- tali e degli archivi di Stato e incremento dei servizi offerti al pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione delle biblioteche e degli archivi in Italia ripropone ormai da tempo limiti ed arretratezze dovute alla frammentazione istituzionale, alla debolezza e dispersione delle risorse, alla conseguente inefficienza dei servizi messi a disposizione del pubblico e degli studiosi.

Tale situazione di crisi trova la sua origine nella cronica debolezza delle strutture, nel loro insufficiente radicamento nella realtà sociale, nella scarsa attenzione che le istituzioni centrali e periferiche preposte al loro funzionamento hanno sempre mostrato rispetto al problema di un più qualificato e articolato servizio agli utenti.

Tutto ciò è tanto più grave in una realtà come la nostra dove è sempre più fondamentale garantire a tutti i cittadini l'accesso ad una corretta informazione con tutti i mezzi possibili e con l'utilizzo completo delle cosiddette «tecnologie avanzate».

Le biblioteche e gli archivi oggi non rispondono in modo adeguato a questa esigenza. Essi hanno più che mai bisogno di un insieme di norme che definisca e regoli gli aspetti essenziali del servizio, senza irrigidire le procedure più elementari e senza appiattare la fisiologica diversità di funzioni delle diverse tipologie di strutture. L'esigenza di una gestione agile ed autonoma delle strutture non è in contrasto con quella di mettere ordine all'interno della

normativa e di dare al cittadino la certezza del diritto al servizio bibliotecario e archivistico, anche diversificando l'offerta dei servizi sulla base di specifici bisogni dell'utenza.

Si tratta di superare i vincoli anacronistici della contabilità di Stato, dei regolamenti contabili, della rigida divisione in capitoli dei bilanci, dei limiti di spesa imposti ai funzionari responsabili dei servizi. Pensiamo ad un'autonomia amministrativa che consenta alle biblioteche e agli archivi di compiere direttamente una serie di scelte riguardanti la gestione dei servizi e l'allocatione delle risorse, in relazione agli obiettivi fissati. Questa autonomia è necessaria per un'effettiva responsabilizzazione di chi concretamente gestisce il servizio e dovrà essere accompagnata da controlli sui risultati conseguiti. Occorre a tal fine evitare una regolamentazione troppo minuta delle procedure, allo scopo di consentire un utilizzo agile del bilancio, di avere proprie entrate gestendo servizi (ad esempio, le fotocopie, la produzione di microfilms, *microfiches* e dischi ottici, la produzione di bibliografie su richiesta degli utenti, eccetera) e sviluppando attività editoriali connesse alle raccolte delle biblioteche e degli archivi (riproduzioni anastatiche e facsimilari, eccetera).

Un altro modo di intendere l'autonomia è quello relativo alla possibilità di affidare all'esterno taluni lavori, come quelli di conversione di cataloghi - attività con cui sono costrette a misurarsi tantissime biblioteche, in numero sempre crescente a mano a mano che si va diffondendo l'automazione delle procedure e l'uso di cataloghi *on line* - o di gestione di ben individuate e delimitate attività, superando in tal senso anche le difficoltà connesse al blocco delle assunzioni e ottenendo notevoli economie di gestione. Nei casi in cui è stato possibile sperimentarlo, questo metodo ha spesso dato risultati ampiamente positivi.

In tal alveo - quindi sotto la piena responsabilità dell'amministrazione pubblica, ma con notevole agilità gestionale - va ricondotto anche il problema della partecipazione dei privati alla gestione dei servizi.

L'autonomia - non intesa come isolamento, ma come strumento attraverso il quale biblioteche e archivi possono rispondere ai fini propri - è quindi una condizione indispensabile da realizzare, se si vuole mettere concretamente alla prova l'efficienza e l'economicità della gestione: salvaguardando sia l'esigenza di mantenere in mano pubblica il servizio culturale, sia quella di liberare tale servizio dai vincoli soffocanti della burocratizzazione.

In sintesi, oggi, sulle funzioni primarie della biblioteca e dell'archivio, di conservare, organizzare e rendere disponibili agli utenti raccolte librerie e documentarie, si sono sviluppati servizi ampi e differenziati, legati alle accresciute esigenze del mondo degli studi e della ricerca, da una parte, ed allo sviluppo delle tecnologie informatiche, dall'altra:

a) servizi di riproduzione dei documenti originali conservati nelle biblioteche (libri, periodici e altri materiali): oltre il servizio di fotocopiatura, è necessario assicurare la possibilità di riprodurre documenti mediante l'utilizzo delle tecniche più aggiornate (microfilmatura, dischi ottici, trasmissione a distanza mediante *fax*);

b) servizio di prestito: questo deve assicurare la circolazione dei documenti a livello nazionale e internazionale, e comporta le necessarie spese di spedizione e di assicurazione dei materiali. Per quanto riguarda il prestito internazionale si tratta anche di rispettare accordi di reciprocità con altri Paesi nello scambio di pubblicazioni. Ciò comporta spese da parte nostra, sia per la spedizione di materiali dall'Italia, sia per spese di servizi resi a pagamento da alcuni Paesi;

c) servizio di informazione: non è più sufficiente fornire informazioni solo sulle raccolte conservate in biblioteca, ma è necessario rendere disponibile per un'utenza diversificata l'accesso ad una informazione più vasta, mediante la gestione di strumenti elettronici (collegamenti a pagamento con banche dati italiane e straniere);

d) servizi editoriali: dev'essere possibile, per la biblioteca, pubblicare e diffondere strumenti informativi come cataloghi, bi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bliografie, bollettini, edizioni anastatiche e fac-similari delle proprie raccolte.

La regolarità e l'efficienza di questi diversi servizi deve essere sostenuta da un'autonomia gestionale che permetta una loro ampia programmazione, la richiesta del pagamento agli utenti, l'utilizzo dei relativi proventi al proprio interno (attualmente la biblioteca che eroga servizi di fotocopia, fotoriproduzione, prestito, informazioni bibliografiche *on line*, è costretta al versamento in conto tesoro delle somme introitate a titolo di rimborso dagli utenti).

Le norme contenute in questo disegno di legge, che è stato elaborato con la collaborazione di studiosi ed esperti dell'Associa-

zione Ranuccio Bianchi Bandinelli (ricordiamo, in particolare, il contributo di idee e di consigli del professor Argan, della dottoressa Mandillo dell'onorevole architetto Bonfatti Painsi) si richiamano a una visione più generale di autonomia dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali, già tradotta nella scorsa legislatura in un'organica proposta presentata in entrambi i rami del Parlamento (atto Senato 1904, atto Camera 4291).

È parsa però ora opportuna anche una presentazione autonoma di tali norme, al fine di accelerare il possibile varo di un provvedimento che giudichiamo urgente e indispensabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le biblioteche pubbliche statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, e gli archivi di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, hanno autonomia amministrativo-contabile per quel che riguarda le spese di attività e di funzionamento, ivi compreso l'arricchimento delle collezioni, nonchè la gestione dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico di cui all'articolo 3. Restano escluse le spese ordinarie e straordinarie per il personale in organico nonchè quelle relative agli interventi straordinari sugli immobili o quelle per acquisti di immobili superiori alle disponibilità di bilancio e non frazionabili in più anni, spese per le quali si procede nei modi indicati dalle relative leggi.

2. Il bilancio autonomamente gestito dagli istituti di cui al comma 1, è costituito:

a) dalla dotazione finanziaria ad essi destinata nel quadro del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali, dotazione che non è suddivisa in capitoli con destinazione prefissata;

b) dalla quota assegnata in sede di programmazione straordinaria pluriennale o sulla base di specifici provvedimenti legislativi;

c) dai proventi delle attività economiche da essi promosse e dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico;

d) dalle donazioni e liberalità ad essi destinate da enti o soggetti pubblici o privati.

3. Biblioteche e archivi sono diretti da funzionari appartenenti ai ruoli del personale tecnico-scientifico.

Art. 2.

1. Presso ogni biblioteca statale o archivio di Stato è istituito un comitato di gestione composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede; da due rappresentanti dei funzionari dei ruoli del personale tecnico-scientifico da essi eletti con voto limitato; dal responsabile amministrativo di più alta qualifica; da un rappresentante del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo, eletto dal personale stesso.

2. Le funzioni di segretario del comitato di gestione sono esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo nominato dal direttore.

3. Il comitato provvede alla gestione del bilancio, comprese le somme derivanti da ogni provento esterno, sulla base del preventivo da esso predisposto annualmente. Ogni anno esso presenta al Ministero il rendiconto di gestione per l'esercizio precedente.

Art. 3.

1. Si considerano servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento:

a) il servizio di riproduzione dei documenti originali conservati nelle biblioteche e negli archivi (mediante fotoriproduzione, microfilmatura, dischi ottici, trasmissione a distanza tramite *fax*, altre tecnologie riproduttive);

b) il servizio di prestito nazionale e internazionale, limitatamente alle spese di comunicazione, trasporto e assicurazione dei documenti;

c) il servizio editoriale, riguardante le riproduzioni anastatiche e la pubblicazione di cataloghi e altro materiale informativo sulle raccolte della biblioteca o dell'archivio, nonchè sulle loro attività;

d) la vendita di cataloghi, pubblicazioni e ogni altro genere di documentazione;

e) il servizio di ricerca e documentazione, anche attraverso banche dati, limitatamente alle spese di collegamento e di trasmissione;

f) le riproduzioni cinematografiche e televisive;

g) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

h) ogni altro servizio che non rientri tra quelli propriamente istituzionali delle biblioteche e degli archivi.

Art. 4.

1. Per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti di cui all'articolo 1 si adotta, in quanto applicabile, il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, n. 501.

Art. 5.

1. La gestione dei servizi di cui all'articolo 3 può essere effettuata direttamente con personale dipendente oppure, relativamente ai servizi di cui alle lettere c), d) f) e h), può anche essere affidata a società, cooperative o altri soggetti. In tal caso l'affidamento avviene con convenzione annuale o triennale, previa gara comparativa fra almeno tre concorrenti.

2. Le modalità e le condizioni di effettuazione del servizio sono fissate dal comitato di cui all'articolo 2.

3. Per l'effettuazione o l'integrazione dei servizi di custodia, di guardiania, di polizia, le biblioteche e gli archivi possono stipulare convenzioni, previa valutazione di almeno tre offerte, con società, cooperative o altri soggetti, avendo particolare riguardo per l'introduzione di tecnologie avanzate.

Art. 6.

1. Per le biblioteche di enti locali e per le altre biblioteche pubbliche non statali le leggi regionali prevedono forme adeguate

di autonomia gestionale, in particolare per i servizi aggiuntivi offerti al pubblico, e istituiscono organi di gestione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli da 1 a 5.

2. Più ampie forme di autonomia possono essere attribuite alle biblioteche di cui al comma 1 dalle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale, nell'ambito delle loro specifiche competenze.

3. Possono essere attivate convenzioni fra biblioteche o archivi statali e altre biblioteche o archivi pubblici o privati al fine di fornire un più qualificato e coordinato servizio di documentazione e di informazione all'utenza.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono estese agli interventi sul patrimonio bibliografico ed archivistico e ai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. I limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, 28 dicembre 1977, n. 970, e con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, sono raddoppiati.